

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (Offerta a Clientela NON consumatori)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)

Tel.: 0362857711 – Fax: 0362564276

e-mail: info@bccbarlassina.it

casella P.E.C.: bccb@pec.bccbarlassina.it

sito internet: www.bccbarlassina.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza al n. 434327

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2016 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 149.950.048

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Tasso Fisso 13,65% Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 16,59%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva del 2,00% su base annua.
Ipotesi di calcolo: Tasso Variabile 10,75% Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 13,37%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva del 2,00% su base annua.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero, che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI MASSIMI	
Tasso debitore annuo fisso <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i> <i>Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del fido concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.</i>	 13,650% 15,400%
Tasso debitore annuo indicizzato <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i> <i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	Euribor 6 mesi (365 giorni lettera) (attualmente pari a - 0,275%), arrotondato al centesimo superiore, aumentato di 11,00 punti percentuali. Tasso attuale: 10,73% Il valore del tasso è determinato mensilmente ed è quello rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese, sulla base dei valori pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Qualora venga specificata la presenza di un valore minimo del parametro d'indicizzazione (c.d. tasso "Floor"), resta convenuto tra le parti che, ai fini della determinazione del tasso d'interesse applicato al contratto, tale valore sarà preso a riferimento nel caso in cui l'effettiva quotazione del parametro d'indicizzazione risultasse inferiore. 2 punti percentuali in più rispetto al tasso in

<p><i>Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del fido concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.</i></p>	vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido.
Tasso annuo per interessi di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra fido e/o scoperta
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
Periodicità di conteggio interessi	Annuale al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Conteggio interessi DARE	Annuale o in sede di estinzione dell'anticipazione

SPESE MASSIME	
spese per comunicazioni periodiche (*) <ul style="list-style-type: none"> - in forma cartacea - on line 	2,00 euro 0,00 euro
<p>(*) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.</p>	
Spese per altre comunicazioni	2,00 euro
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	5,00 euro
Spese per ricerche d'archivio e copia documentazione (per singolo documento) Spese per rilascio dichiarazioni e certificazioni	7,75 euro 100,00 euro
<p>Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni".</p>	
Richiesta copia del contratto idonea alla stipula con condizioni economiche	0,00 euro
Spese per la valutazione degli immobili offerti in garanzia (applicata solo per gli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria)	1% dell'importo del fido (minimo euro 250 – massimo euro 20.000)
Spese stipula fuori sede	200,00 euro
Commissione di istruttoria veloce (CIV) <i>La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.</i> <i>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di</i>	€ 25,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre (a condizione che l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 500 e inferiore o pari a € 5.000). € 30,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre (a

<i>autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce</i>	condizione che l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 5.000). € 400,00 importo massimo trimestrale addebitabile
<i>Casi in cui è svolta l'istruttoria veloce</i>	<p>L'istruttoria veloce viene svolta tutte le volte che la Banca autorizza addebiti che, indipendentemente dall'ammontare della singola operazione, comportino il superamento di 500 euro rispetto all'ammontare degli affidamenti in essere ("utilizzo extra-fido") o al saldo disponibile del rapporto ("sconfinamento in assenza di fido").</p> <p>Sono esclusi dall'istruttoria veloce gli sconfinamenti riferibili agli addebiti relativi a pagamenti a favore della Banca stessa, quali l'addebito degli interessi e delle competenze a carico del cliente e l'addebito delle rate del mutuo erogate dalla Banca.</p> <p>L'addebito della commissione di istruttoria veloce viene effettuato nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con decreto del 30 giugno 2012, al termine di ogni trimestre solare o in sede di chiusura del rapporto.</p> <p>Di norma, l'istruttoria veloce viene svolta per autorizzare gli sconfinamenti relativi ad addebiti di somme riferibili alle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento di titoli di credito, effetti e altri incassi commerciali (I.Co.); - esecuzione di incarichi di pagamento sull'Italia e sull'estero disposti dal cliente; - pagamento delle deleghe fiscali; - ogni altro addebito consentito dalla Banca, sottoposto a preventiva valutazione da parte dei competenti Organi deliberanti;
<i>Esenzioni</i>	<p>per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione che l'importo complessivo dello sconfinamento sia pari o inferiore a € 500.</p> <p>Nei casi in cui lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della Banca.</p>
COMMISSIONI	
Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) <i>Tale commissione comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria, ed è applicata trimestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.</i>	2,00% annuo sul fido accordato
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Spese per rilascio garanzie da terzi	Non previste
Imposta sostitutiva ai sensi D.P.R. 601/1973 (per finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria per i quali è stata esercitata l'opzione)	0,25%, ad eccezione delle aperture di credito destinate all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma.
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o	€ 16,00

di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	
Bollo sulle cambiali in garanzia	0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva). 11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva).

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca procede alla chiusura del rapporto contrattuale entro:

- 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente se sul conto è regolata soltanto la carta di debito;
- 45 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente se sul conto è regolata una carta di credito, un deposito titoli, il servizio POS e/o il servizio viacard/telepass

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata

a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it
 Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi